

COMUNE DI VAGLIA

Provincia di Firenze

CONTRATTO DI CESSIONE D'USO DI LOCULO CIMITERIALE

L'anno duemilatrecenti e questo dì del mese di

....., nella sede Municipale di Vaglia

FRA I SIGNORI:

- Dr., non in proprio ma esclusivamente quale .. Segretario di questo Comune (partita IVA n. 00864490487), autorizzato alla stipula del presente atto giusto decreto sindacale n. ..., in esecuzione dell'art. 107 del D.Lvo n. 267/2000

E

- Sig. nato a ... il ... residente in ... (C.F. ...) con la presente scrittura privata, da valere e tenere, ove occorra quale pubblico strumento, è stato convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1 – Il nominato dr. ..., in rappresentanza, nome, conto ed interesse del Comune di Vaglia ed in esecuzione dei vigenti regolamenti di Polizia Mortuaria e d'Igiene, concede al sig. ... che accetta e si obbliga per sé ed eredi, l'uso del loculo cimiteriale posto nel cimitero di .. così individuato: il n... da servire per la tumulazione della salma di ... sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e condizioni di cui appresso.

ART. 2 – Il corrispettivo dovuto da concessionario al Comune è di € ..(diconsi EURO ... / 00) a norma delle tariffe in vigore. Tale somma è stata dal concessionario versata nella Cassa comunale come da bolletta n. del

ART. 3 – La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle norme di legge e

regolamenti in materia di Igiene e Sanità e di Polizia Mortuaria ora in vigore, nonché di tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate.

ART. 4 – Il loculo è destinato esclusivamente alla sepoltura della salma del predetto ed è proibita, nel modo più assoluto, la destinazione di esso per raccogliervi la salma di qualsiasi altro defunto.

ART. 5 – Qualora per volontà dei parenti la salma suddetta venisse tolta dal loculo, oggetto della presente convenzione, per altra e diversa destinazione, il loculo medesimo ritorna di piena ed assoluta disponibilità del Comune.

ART. 6 – Oltre alla condizioni di cui alla presente convenzione, la concessione s'intende subordinata alla osservanza di tutte le disposizioni di legge e del regolamento comunale vigente in materia di polizia mortuaria.

ART. 7 – Il concessionario si obbliga espressamente per sé e per i suoi successori od aventi causa ad accettare, come accetta, ogni e qualunque modificazione che dal Comune potesse essere in seguito emanata o che fosse conseguenza di disposizioni di legge in modificazione delle norme di cui al comma precedente.

ART. 8 - La concessione del diritto d'uso è fatta per la durata di anni 45 a decorrere dalla data di stipula del presente atto.

ART. 9 – Tutte le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a totale carico del concessionario, che se le assume.

Le parti convengono che il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze 15.5.1998 n. 126, in quanto scrittura privata per importo inferiore a € 8.400,00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO